

(N. 610)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, RICCI, PARRINO, PATRIARCA e ROMEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1979

Determinazione del contributo dello Stato a favore della Associazione nazionale vittime civili di guerra per il sostegno della attività di promozione sociale e tutela degli associati, ai sensi dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge prevede l'assegnazione di un contributo continuativo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra in attuazione dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641, per consentire all'Associazione lo svolgimento delle funzioni relative alla protezione, promozione società e tutela dei numerosi associati.

L'Associazione nazionale vittime civili di guerra fu eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato il 19 gennaio 1947 e fu dotata di personalità giuridica di diritto pubblico con la legge 23 ottobre 1956, n. 1239. In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio

1977, n. 616, e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 ha sanzionato che la Associazione « continua a sussistere come ente morale, perdendo la personalità giuridica di diritto pubblico ed assumendo quella di diritto privato ».

Secondo il decreto del Presidente della Repubblica citato, l'Associazione conserva, in modo esclusivo, la rappresentanza e la tutela di tutti i mutilati ed invalidi civili di guerra e dei congiunti dei caduti civili per fatto di guerra; nei loro confronti l'ente continua ad esercitare tutti i compiti previsti dallo statuto, ad eccezione dell'assistenza materiale che è stata trasferita ai comuni. In compenso, l'articolo 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, ha attribuito alla Associazione i compiti di protezione, rappresentanza e tutela esercitati nei confronti del-

le vittime civili di guerra dalla soppressa Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG). In conclusione, la riforma legislativa, se formalmente ha prodotto un mutamento nello *status* dell'ente, in sostanza ha lasciato pressochè immutati i suoi fini istituzionali, sia che si abbia riguardo alla loro natura (la rappresentanza e la tutela non solo degli iscritti, ma di un'intera categoria di cittadini e la possibilità che lo Stato contribuisca al finanziamento dell'ente costituiscono indubbiamente elementi pubblici più che privatistici), sia che si consideri la loro rilevanza oggettiva.

Per perseguire in maniera adeguata i fini statutari e svolgere con efficacia i compiti di consulenza e di patronato che di essi rappresentano l'aspetto più attuale e richiesto, è necessario che l'Associazione riesca a conservare la sua struttura organizzativa, che in atto copre tutto il territorio nazionale con delegazioni regionali, sezioni nei capoluoghi di provincia e fiduciariati nei comuni di una certa importanza. L'esodo del personale, affluito nella amministrazione statale, rischia infatti di compromettere l'efficienza di tale struttura, nè a questo scopo è sufficiente il pur encomiabile volontarismo dei dirigenti elettivi e dei soci. Per non disperdere un patrimonio di esperienze e di conoscenze, maturato in tanti anni di attività, è indispensabile, quindi, che l'ente pos-

sa fare affidamento su un congruo contributo da parte dello Stato, dato che le sue entrate, compresi i contributi degli associati, coprono soltanto una modestissima parte del fabbisogno.

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 avanti citato per l'anno 1979 ha assegnato all'Associazione una sovvenzione di lire 750 milioni, aumentati poi a lire 875 milioni; tenuto conto degli aumenti verificatisi nel conto dei beni e dei servizi e della necessità che venga ricostituito un nucleo di personale da adibire stabilmente ai compiti di istituto, è necessario che il contributo statale previsto dall'articolo 1-undecies della legge n. 641 del 1978 sia determinato nella misura minima di un miliardo di lire. Da parte sua, l'ente ha già posto in atto ogni accorgimento perchè le spese di gestione siano ridotte allo stretto indispensabile.

Nonostante i ripetuti solleciti, il Governo non ha assunto finora alcuna iniziativa per promuovere i necessari provvedimenti legislativi, per cui l'Associazione, all'inizio del nuovo anno, rischia di vedere paralizzata ogni sua attività per assoluta mancanza di mezzi finanziari.

I proponenti sono certi che si vorrà accogliere il presente disegno di legge, che viene incontro alle legittime aspirazioni di una benemerita categoria di cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, a decorrere dal 1° gennaio 1980 è concesso all'Associazione nazionale vittime civili di guerra un contributo di lire 1.000 milioni per il sostegno dell'attività associativa, di promozione sociale, tutela e protezione degli associati.

Art. 2.

All'onere di lire 1.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a procedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.